

CONDIZIONI CONTRATTUALI

OGGETTO	<i>Noleggio a lungo termine di veicoli a ridotto impatto ambientale senza conducente. Appalto Verde ai sensi del D.M. 8 maggio 2012</i>
----------------	---

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
---------------------------------------	--------------------------------------

STAZIONE APPALTANTE	<i>Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova</i>
----------------------------	--

CONTRAENTE	<i>Città Metropolitana di Genova</i>
-------------------	--------------------------------------

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<i>Dott. Stefano Salvarani</i>
--------------------------------------	--------------------------------

RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA	<i>Dott. Maurizio Torre</i>
---	-----------------------------

DEFINIZIONI	
--------------------	--

Committente	<i>Direzione Amministrazione</i>
--------------------------	----------------------------------

Soggetto aggiudicatario	<i>Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario</i>
--------------------------------------	---

Concorrente/i	<i>I soggetti ammessi a partecipare alla gara</i>
----------------------------	---

Appaltatore	<i>Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di Appalto</i>
--------------------------	---

Ufficio	<i>L'Ufficio Provveditorato ed Economato della Città Metropolitana di Genova</i>
----------------------	--

Responsabile del contratto	<i>Il soggetto indicato dall'appaltatore quale referente unico nei riguardi del committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali</i>
---	---

Veicolo	<i>Autovettura - autoveicolo oggetto del servizio di noleggio</i>
----------------------	---

Centro di servizio	<i>Il luogo presso il quale l'Appaltatore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria, straordinaria e gli altri interventi sui veicoli</i>
---------------------------------	---

DEFINIZIONI	
Veicolo sostitutivo	<i>Il veicolo che sostituisce l'autovettura-autoveicolo a noleggio nel caso di fermo</i>
Conducente	<i>La persona fisica che utilizza il veicolo</i>

SOMMARIO

	<u>pagina</u>
Articolo 1 Referenti per l'esecuzione del contratto	4
Articolo 2 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	4
Articolo 3 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici	4
Articolo 4 Obblighi in materia di sicurezza	5
Articolo 5 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	5
Articolo 6 Responsabilità dell'Appaltatore	5
Articolo 7 Tutela della riservatezza	5
Articolo 8 Brevetti industriali e diritti d'autore	6
Articolo 9 Corrispettivo	6
Articolo 10 Restituzione anticipata veicoli	7
Articolo 11 Eccedenze chilometriche	7
Articolo 12 Fatturazione e modalità di pagamento	7
Articolo 13 Estensione contrattuale.....	8
13.1 Nuovo listino dello stesso modello.....	9
13.2 Nuovo listino per nuovo modello.....	9
Articolo 14 Cauzione definitiva.....	9
Articolo 15 Penali	10
15.1 Applicazione delle penali	11
Articolo 16 Cessione del contratto e subappalto	11
Articolo 17 Risoluzione contrattuale.....	11
Articolo 18 Recesso Unilaterale	12
Articolo 19 Spese contrattuali	13
Articolo 20 Foro competente	13
Articolo 21 Norme regolanti il contratto	13

Articolo 1 Referenti per l'esecuzione del contratto

L'Appaltatore deve nominare, prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, un responsabile unico per l'esecuzione del contratto, a cui la Città Metropolitana possa fare esclusivo riferimento per qualsiasi comunicazione relativa al contratto. Il referente deve essere sempre reperibile telefonicamente e deve in particolare: garantire il corretto adempimento contrattuale dell'Appalto ed in particolare coordinare e pianificare la consegna, gestire e monitorare i servizi di assistenza e manutenzione, risolvere eventuali disservizi e gestire i reclami provenienti dagli uffici della Città Metropolitana, monitorare tutti i servizi affidati a terzi ma facenti parte del contratto di noleggio.

Tale figura dovrà avere competenze gestionali ed organizzative e disporre di poteri di firma e decisionali.

Il Responsabile Unico deve assicurare in particolare lo svolgimento delle attività in modo conforme al capitolato speciale d'onori e all'offerta presentata, il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti al servizio.

Il Referente Unico contrattuale del committente deve identificarsi nel Responsabile del Procedimento.

Per la Città Metropolitana l'Appaltatore deve far riferimento all'Ufficio Provveditorato, salve diverse disposizioni in corso d'opera.

Le parti si impegnano a comunicare gli indirizzi e i recapiti per le comunicazioni relative al contratto e le relative variazioni.

Articolo 2 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.

L'Appaltatore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L'Appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l'esecuzione dei controlli.

L'Appaltatore è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori autonomi, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.

Articolo 3 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 e dal Codice integrativo, ai sensi dell'articolo 54, comma 5 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n.16 del 31.01. 2014.

Il committente trasmette, in occasione della sottoscrizione del contratto, o dell'avvio del servizio se antecedente, copia del Codice integrativo stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al suddetto Regolamento e al citato Codice può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni"

Articolo 4 Obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, L'Appaltatore s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni e dal D.Lgs. 106/2009.

L'Appaltatore, recepita l'informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispose il proprio piano operativo di sicurezza. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.

L'Appaltatore s'impegna a manlevare la Città Metropolitana da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 5 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-contraenti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativo all'appalto.

L'Appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-fornitori, i sub-contraenti apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

La mancanza delle clausole di cui al comma 3 costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. A tal fine, l'Appaltatore deve trasmettere copia dei suddetti contratti alla Città Metropolitana.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di cui al comma 3 in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e dalla presente convenzione comporta la risoluzione del contratto.

Articolo 6 Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è l'unico responsabile in caso di infortuni o danni arrecati alle persone o cose, tanto della Città Metropolitana che di terzi, derivanti da manchevolezze o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Articolo 7 Tutela della riservatezza

L'Appaltatore si impegna a rispettare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere e utilizzare in alcun modo, al di fuori delle previsioni contrattuali e delle indicazioni della Città Metropolitana, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, dal D.P.C.M. 28 aprile 2005 e dal Documento programmatico sulla sicurezza della Città Metropolitana.

L'Appaltatore assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nell'esercizio del servizio. Consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio sono dati personali, anche sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali:

- 1) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
- 2) si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute per il trattamento dei dati personali e di integrarle nelle procedure già in essere;
- 3) si impegna a relazionare annualmente, a richiesta del Committente, sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate, e si obbliga ad allertare immediatamente il servizio competente in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- 4) si impegna ad individuare un responsabile della privacy e a comunicarlo, con nota scritta, al Committente.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore deve designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore manleva la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori

Articolo 8 Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando la Città Metropolitana, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.

In caso che venga promossa nei confronti della Città Metropolitana un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Articolo 9 Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale è costituito dai canoni di noleggio mensili, indicati in sede di offerta per ogni tipologia di veicolo di cui all'Art. 1 del Capitolato, comprensivi di tutti gli oneri e spese che derivano all'Appaltatore dall'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni derivanti dal capitolato e dall'offerta presentata.

Il canone di noleggio decorre dal primo giorno del mese successivo al completamento della consegna.

I canoni di noleggio, stimati per una percorrenza annua di 20.000 (ventimila) chilometri, corrispondenti a complessivi 80.000 (ottantamila) chilometri per veicolo, comprendono altresì le normali quote di spese generali e gli utili di impresa. Si intendono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale. Eventuali sovrattasse riscontrabili da fonti ufficiali o aumento della tassa di proprietà sono a carico dell'appaltatore..

Costituisce altresì parte del contratto il dettaglio degli elementi di costo che costituiscono il canone di noleggio mensile, indicati dall'appaltatore in sede di offerta, e precisamente:

- (1) valore dell'ammortamento;
- (2) interessi;
- (3) costi di assicurazione;
- (4) tassa di proprietà e imposte;

(5) servizi contrattuali.

Articolo 10 Restituzione anticipata veicoli

La Città Metropolitana si riserva la facoltà di restituire anticipatamente i veicoli a noleggio previo pagamento di una penalità della misura del 15 % calcolata sui canoni di noleggio che non verranno corrisposti.

L'importo relativo è addebitato mediante inserimento nella prima fatturazione utile dell'appaltatore.

Articolo 11 Eccedenze chilometriche

L'Appaltatore alla scadenza del contratto addebita o rimborsa alla Città Metropolitana il costo relativo ai chilometri percorsi in misura eccedente o inferiore rispetto alla stima di percorrenza prevista all'articolo 2 del Capitolato.

Il valore dei chilometri in eccesso o in difetto rispetto a quelli previsti dal contratto è calcolato utilizzando la seguente formula con arrotondamento per eccesso o per difetto a due decimali:

$$P = \frac{0,18 \times C \times M}{km}$$

laddove s'intende:

P = valore di ogni km da conguagliare in difetto o in eccesso;

0,18 = coefficiente fisso di abbattimento pari a 0,18 (zero virgola diciotto);

C = canone contrattuale mensile di noleggio (oneri fiscali esclusi).

M = mesi di durata effettiva del contratto di noleggio

km = percorrenza chilometrica effettiva del singolo veicolo;

L'addebito o il rimborso è applicato tenendo conto di una franchigia del $\pm 5\%$ rispetto alla percorrenza contrattuale. Nel caso di risoluzione o restituzione anticipata del veicolo i chilometri contrattuali devono essere proporzionati al periodo effettivo di utilizzo così come la franchigia.

Articolo 12 Fatturazione e modalità di pagamento

L'Appaltatore è tenuto ad emettere fattura secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili e immediati.

Si evidenzia che a far data dal 31.03.2015, secondo le disposizioni della Legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) e del Decreto attuativo del 3 aprile 2013 n. 55 e del Decreto Legge del 24 aprile 2014 n. 66 art 25, come convertito con Legge del 23 giugno 2014 n. 89, le fatture emesse nei confronti del committente dovranno essere obbligatoriamente redatte in modalità elettronica.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al periodo di attività svolta; la fattura sarà inviata secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it .

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):
Codice Univoco Ufficio: UFG40 Descrizione Ente: Città Metropolitana di Genova.

La fattura dovrà obbligatoriamente, riportare: l'oggetto, il numero d'impegno ed il numero CIG (codice identificativo gara), **pena la restituzione al mittente della fattura medesima.**

In adempimento alle disposizioni dell'art. 2 del D.M. 23 gennaio 2015 ogni fattura verrà emessa, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.M. 633/1972 come modificato da art. 31 del D.Lgs. n. 158/2015, con l'indicazione "scissione dei pagamenti" (**split payment**) e verranno liquidati ai fornitori i soli importi riferiti all'imponibile, mentre verranno trattenute le quote relative all'IVA per il successivo riversamento all'erario.

La Città Metropolitana provvederà, a seguito dei controlli effettuati sulle prestazioni, al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi, dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'Appaltatore.

Si segnala che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, il committente per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg. nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La Città Metropolitana si impegna a dare all'appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, salvo motivate interruzioni dei termini.

L'Appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che, in assenza di dette comunicazioni, la Città Metropolitana non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività del conto precedentemente indicato.

Il pagamento delle fatture è subordinato inoltre alla verifica, tramite acquisizione del relativo D.U.R.C., della sussistenza in capo all'appaltatore delle condizioni di regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa.

Eventuali ritardi nel pagamento da parte del committente, dovuti a cause di forza maggiore, non esonerano in alcun modo l'appaltatore dagli obblighi ed oneri derivanti dalle presenti Condizioni Contrattuali.

Qualora il Contraente non provveda al pagamento del canone con le modalità sopra indicate, L'Appaltatore, ferma la facoltà di adottare tutti i provvedimenti a tutela del proprio credito, può applicare gli interessi nella misura prevista dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno subito.

Articolo 13 Estensione contrattuale

Il Committente si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Nel caso di nuovi ordini restano invariate tutte le condizioni e prescrizioni di cui al capitolato speciale d'appalto salvo quelle in appresso indicato.

Qualora l'ordine aggiuntivo sia disposto entro sei mesi dalla data di aggiudicazione si applica il canone di noleggio risultante dall'aggiudicazione, salvo che non siano intervenute variazioni dei modelli oggetto del contratto.

In caso di variazione dei modelli l'Appaltatore può proporre un modello alternativo della stessa categoria e/o con caratteristiche similari, che la Città Metropolitana si riserva di accettare.

Per i veicoli ordinati dopo sei mesi dalla data di aggiudicazione o nel caso di nuovi modelli, il canone di noleggio sarà rivalutato in più o in meno soltanto nel caso in cui l'oscillazione dei prezzi di listino

determinata sulla base delle formule di adeguamento successivamente indicate, sia superiore al 2%.

I prezzi di listino sono quelli ufficiali della casa costruttrice del veicolo al momento della formulazione dell'offerta in sede di gara da parte dell'appaltatore, al netto delle spese di immatricolazione e messa su strada.

La Città Metropolitana potrà avvalersi della facoltà di rinnovo del presente rapporto contrattuale, anche nella forma della ripetizione di servizi analoghi, per una durata massima di 48 mesi.

13.1 Nuovo listino dello stesso modello

Nel caso in cui il modello di veicolo sia rimasto invariato ma sia intervenuta una variazione del prezzo di listino si applica la seguente formula di adeguamento:

$$C_n = C_b + (PLI) * Q\%$$

laddove s'intende:

C_n = canone di noleggio rivalutato (arrotondato a due decimali)

C_b = canone di noleggio contrattuale

PLI = delta listino/ listino originale (arrotondato a tre decimali)

Δ listino = nuovo listino – listino originale

$Q\%$ = percentuale del canone di noleggio contrattuale riferite a interessi, ammortamenti, assicurazione

13.2 Nuovo listino per nuovo modello

Nel caso in cui il modello di veicolo oggetto di offerta sia cambiato e il prezzo di listino sia superiore, si applica la seguente formula di adeguamento:

$$C_n = 0,85 * [(PLI) * Q\%] + C_b$$

laddove s'intende:

C_n = canone di noleggio rivalutato (arrotondato a due decimali)

C_b = canone di noleggio contrattuale

PLI = delta listino/listino originale (arrotondato a tre decimali)

Δ listino = nuovo listino – listino originale

$Q\%$ = percentuale del canone di noleggio contrattuale riferite a interessi, ammortamenti, assicurazione

0,85 = parametro convenzionale di recupero dell'ammortamento dovuto al valore residuo più alto di un nuovo modello

Nel caso in cui il modello di veicolo sia cambiato e il prezzo di listino sia inferiore, si applica la seguente formula:

$$C_n = 1,15 * [(PLI) \times Q\%] + C_b$$

1,15 = parametro convenzionale di restituzione dell'ammortamento dovuto al valore residuo più basso di un nuovo modello

Articolo 14 Cauzione definitiva

L'Appaltatore deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvi gli incrementi disposti all'articolo 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all'esecuzione del contratto per cui l'Appaltatore sia riconosciuto inadempiente.

La cauzione può essere costituita nei seguenti modi:

- 1) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
- 2) garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La garanzia fideiussoria deve avere validità per tutta la durata del contratto ed è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

In caso di proroga e/o rinnovo del contratto l'Appaltatore s'impegna a costituire la garanzia fideiussoria in misura corrispondente all'importo contrattuale della proroga o del rinnovo.

Articolo 15 Penali

La Città Metropolitana applicherà la penale pari allo 0,4 per 1000 dell'importo contrattuale complessivo al netto dell'IVA per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, nei seguenti casi:

1. per inosservanza del termine di consegna dei veicoli indicato in offerta;
2. per inosservanza dei termini previsti per gli interventi di ordinaria manutenzione e per i controlli periodici;
3. per inosservanza dei termini previsti per gli interventi di straordinaria manutenzione e per le riparazioni di carrozzeria, nonché per gli interventi sui pneumatici;
4. per inosservanza dei termini di sostituzione degli pneumatici per la stagione invernale;
5. in caso di omessa comunicazione della variazione dell'elenco dei centri di servizio;
6. in caso di omessa comunicazione della variazione del numero verde per il soccorso stradale;
7. per mancata sostituzione dei veicoli per vizi di fabbricazione entro il termine previsto dall'Art. 5 del Capitolato;
8. per inosservanza dei termini previsti per la messa a disposizione del veicolo sostitutivo;
9. per inosservanza dei termini previsti per il soccorso stradale;
10. per inosservanza dei termini di consegna del sistema informativo di cui all'Art. 15 del Capitolato;
11. per inosservanza dei termini previsti per l'inserimento dei dati nel sistema informativo di cui all'Art. 15 del Capitolato;
12. in caso di ritardo nella trasmissione della reportistica mensile;
13. per inosservanza del termine per il ritiro dei veicoli;
14. per inosservanza in merito a quanto disposto all'articolo 10.6 del Capitolato in materia di oli lubrificanti utilizzati nella manutenzione ordinaria.

15.1 Applicazione delle penali

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazioni delle penali sono contestati in forma scritta all'Appaltatore a mezzo fax, lettera raccomandata o pec.. L'applicazione delle penali deve essere preceduta da contestazione scritta, rispetto alla quale l'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.

In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni, a giudizio del Responsabile del procedimento, non possano essere accolte, sono applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le penali sono portate in deduzione dell'importo corrispondente al primo pagamento utile effettuato successivamente al verificarsi dell'evento, mediante emissione di nota di credito di pari importo, oppure, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita dall'Appaltatore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrarla entro quindici giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento (oppure della Città Metropolitana di Genova), pena l'eventuale applicazione della risoluzione contrattuale.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla Città Metropolitana per il ritardato o omesso adempimento, per l'eventuale peggior offerta conseguita dalla Città Metropolitana stessa nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo dell'Appalto stesso rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'Appaltatore.

Articolo 16 Cessione del contratto e subappalto

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto.

È consentito il subappalto nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016.

Articolo 17 Risoluzione contrattuale

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 dello stesso codice, oltre ai casi indicati in altre parti del capitolato, le seguenti ipotesi di inadempimento:

- (a) il Contraente accerti l'effettuazione da parte dell'Appaltatore di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- (b) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;
- (c) la cessione del contratto;
- (d) cumulo di penali in misura superiore al 10% dell'importo contrattuale complessivo;
- (e) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- (f) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- (g) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- (h) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente, qualora emerga, per quanto applicabile anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- (i) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

- (j) ritardo superiore ai venti giorni nel rispetto delle tempistiche contrattuali e dei termini indicati nell'offerta tecnica;
- (k) impiego di personale non abilitato e/o qualificato professionalmente;
- (l) cessione e subappalto non autorizzato del contratto.
- (m) mancato avvio del servizio entro la data convenuta
- (n) carenza delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa che disciplina il servizio a cui l'aggiudicatario deve scrupolosamente attenersi e costantemente adeguarsi ancorché non espressamente richiamate nel Capitolato;

Nei suddetti casi il contratto è risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Città Metropolitana, in forma di lettera raccomandata o a mezzo PEC o fax, di volersi avvalere della risoluzione. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell'inadempimento rilevato. Qualora possa essere opportuno o necessario acquisire chiarimenti o giustificazioni può essere assegnato all'appaltatore un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi o non rispetti il termine sopra indicato o qualora, a giudizio del committente, le controdeduzioni non siano accoglibili, è facoltà della Città Metropolitana di Genova risolvere il contratto.

Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, a prescindere dall'applicazione delle penali, comunica all'appaltatore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, è facoltà della Città Metropolitana di Genova risolvere il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, salvo ed impregiudicato il risarcimento del maggior danno.

Articolo 18 Recesso Unilaterale

La Città Metropolitana, inoltre, si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza in caso di giusta causa.

La Città Metropolitana di Genova si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- 1) giusta causa;
- 2) reiterati, anche se non gravi, inadempimenti dell'appaltatore.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- a) sia stato depositato nei confronti dell'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni dell'aggiudicatario;
- b) l'Appaltatore perda i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal bando di gara;
- c) sia accertata a carico dell'aggiudicatario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l'esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte dell'appaltatore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d'ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;
- e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

In caso di recesso l'appaltatore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 L. 135 del 7 agosto 2012 ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'[articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'[articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#).

Articolo 19 Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, quali quelle di bollo, di registro, i diritti fissi di segreteria e di scritturazione sono a carico dell'Appaltatore. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Articolo 20 Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione contrattuale è competente il Foro di Genova.

Articolo 21 Norme regolanti il contratto

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato negli articoli precedenti si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia o, in quanto applicabili, per servizi analoghi.